



**Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano**



Segreteria Generale

Roma, 7 novembre 2003

Circolare n. 60/2003

Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Regolamento di giustizia e disciplina – Artt. 39-41-42-43-44-45.*

Si comunica che la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. nella riunione del 31 ottobre 2003 ha approvato la nuova stesura degli artt. 39-41-42-43-44-45 del Regolamento di giustizia e disciplina della F.I.G.H., che di seguito si riporta e che entra in vigore a decorrere da sabato 15 novembre 2003.

La presente pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di conoscenza e decorrenza.

In pari data il regolamento in oggetto viene pubblicato, debitamente aggiornato, sul sito internet ufficiale della Federazione www.figh.it

Articolo 39

Norme generali

1. Sono legittimati a proporre reclamo **o ricorso**, nei **rispettivi** casi previsti dal presente regolamento, le società, i loro dirigenti e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti abbiano interesse diretto al reclamo **o ricorso** stesso.
2. **Relativamente ai reclami al Giudice Sportivo**, sono titolari di interesse diretto soltanto le società.
3. Nei casi di illecito sportivo sono **inoltre** legittimati a proporre reclamo i terzi portatori anche di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

4. E' legittimata a proporre ricorso d'ufficio la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
5. Tutti i reclami e i ricorsi devono essere inviati con le motivazioni agli Organi competenti, nei termini fissati negli articoli successivi del presente regolamento, a mezzo lettera raccomandata. Copia dei motivi del reclamo o di ricorso, deve essere inviata, contestualmente, con lettera raccomandata all'eventuale controparte.
6. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio, deve essere allegata al reclamo o al ricorso spedito all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso. **Limitatamente ai campionati nazionali copia del reclamo o ricorso, con allegate le ricevute della raccomandata inviata alla Federazione, della raccomandata inviata all'eventuale controparte e l'attestazione di avvenuto pagamento della prescritta tassa, deve pervenire alla Federazione, a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano, negli stessi termini previsti per l'invio della lettera raccomandata, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.**
7. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro tre giorni dalla ricezione della copia di cui al comma precedente, spedendone, contestualmente, copia a mezzo raccomandata anche al reclamante o al ricorrente.
8. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata alle controdeduzioni rimesse all'Organo di Giustizia pena la non ammissibilità della memoria. **Limitatamente ai campionati nazionali copia delle controdeduzioni, con allegate le ricevute della raccomandata inviata alla Federazione e della raccomandata inviata al reclamante o ricorrente, deve pervenire alla Federazione, a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano, negli stessi termini previsti per l'invio della lettera raccomandata, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.**
9. I reclami **ed i ricorsi** redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
10. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale; il termine che scade il giorno festivo è prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo.
11. I reclami ed i ricorsi, presentati dalle Società, debbono essere sottoscritti dal Presidente o da un dirigente al quale sia stata rilasciata apposita delega scritta, da allegare al reclamo o ricorso a pena di inammissibilità; i reclami ed i ricorsi se presentati da un tesserato devono essere sottoscritti dallo stesso.
12. I reclami ed i ricorsi sono gravati dalla relativa tassa a pena di inammissibilità; i ricorsi in via d'urgenza sono assoggettati al pagamento della tassa raddoppiata.
13. La parte ricorrente, adempiuta la procedura richiesta ha facoltà di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede federale e di estrarne copia.
14. Le tasse dei reclami e dei ricorsi accolti, sono restituite; in caso di parziale accoglimento l'Organo giudicante disporrà anche relativamente al rimborso della tassa, mentre la stessa viene incamerata in ogni altro caso.
15. In caso di dichiarazione di inammissibilità, l'Organo giudicante irrogherà una penale pari al 20% della relativa tassa.

Articolo 41

Reclami: Procedura

1. Le Società ed i tesserati che intendano preannunciare reclamo avverso l'omologazione di una gara, dovranno farlo telegraficamente entro 24 ore dall'ora in cui è terminata la gara o dall'ora fissata per l'inizio, se la stessa non si è svolta.
2. Se il termine cade di giorno festivo, il preannuncio di reclamo dovrà essere fatto entro le ore 14.00 del primo giorno feriale utile.
3. Il mancato invio del telegramma stesso o il suo ritardato invio produrrà l'inammissibilità del reclamo.
4. L'eventuale reclamo dovrà essere inviato al Giudice Sportivo entro i tre giorni successivi al preannuncio di reclamo, **con le modalità di cui al precedente art. 39**; il computo dei termini non tiene conto del giorno da cui decorrono gli stessi, mentre si computa invece il giorno finale.

Articolo 42

Reclami: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali che prevedono, al termine della fase regolare, la disputa di play-off e/o play-out, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime **tre** giornate della

fase regolare e per tutti i play-off e/o play-out in deroga a quanto previsto negli articoli **39** e **41** del presente Regolamento, se in contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.

2. **Il reclamo al Giudice Sportivo Nazionale, nelle fattispecie sopra richiamate, è ammesso solo** sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere **preannunciato** agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro ed **agli stessi è fatto obbligo di annotarlo** sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.

3. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 2 produrrà l'inammissibilità del reclamo.

4. Il reclamo deve pervenire **a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano**, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa ed alla prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata in Federazione, entro le ore **11.00** del primo giorno non festivo successivo alla disputa dell'incontro cui il reclamo si riferisce.

5. Il reclamo deve essere comunicato alla Società controinteressata con invio di copia, a mezzo fax o equipollente, presso il recapito ufficiale, entro i termini di cui sopra.

6. La mancata allegazione al reclamo della ricevuta della prescritta tassa e della prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata determina l'inammissibilità del reclamo stesso.

7. Le eventuali controdeduzioni devono pervenire **a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano** in Federazione entro le ore **16.00** dello stesso giorno.

8. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di cui sopra, anche al reclamante.

9. Il Giudice Sportivo Nazionale esamina il giorno stesso il reclamo emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito internet della Federazione (www.figh.it).

10. Limitatamente alle manifestazioni a concentrazione il preannuncio di reclamo avverso l'omologazione della gara, riguardante esclusivamente la posizione irregolare di giocatori, deve essere comunicato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro. Tale preannuncio sarà annotato dagli arbitri sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.

11. Il reclamo deve essere consegnato nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dal termine dell'incontro. La relativa tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.

12. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti 10 e 11, ovvero la mancata consegna del reclamo nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 11, produrrà l'inammissibilità del reclamo stesso.

13. Copia del reclamo viene consegnata, a cura del delegato federale, alla Società controinteressata, previa dichiarazione scritta di avvenuta ricezione.

14. Le eventuali controdeduzioni devono essere consegnate nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dall'avvenuta notifica del reclamo.

15. Il Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, esamina il reclamo emettendo la relativa decisione che viene comunicata alle Società interessate prima dell'incontro immediatamente successivo.

16. Nelle manifestazioni a concentrazione ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, è inappellabile.

17. Possono formare oggetto di ricorso alla Commissione Disciplinare Ricorsi esclusivamente quei provvedimenti disciplinari eccedenti la durata della manifestazione.

18. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Articolo 43

Ricorsi: Procedura

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi e relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le Società e i tesserati possono presentare ricorso alla Commissione Disciplinare Ricorsi.

2. L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento di sanzioni a carico del ricorrente.

3. L'Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la

improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo medesimo, per un nuovo esame del merito.

4. Analogamente procede se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli; non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento; non ha in alcun modo motivato la propria decisione.

5. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti, di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari ai fini istruttori e di averne copia, previo pagamento della tassa per i ricorsi.

6. I giudizi si svolgono sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dell'eventuale commissario di campo ed eventuali supplementi di rapporto). Tali documenti fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare, del comportamento del pubblico e dei tesserati.

7. La Commissione Disciplinare Ricorsi può richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e anche disporre la convocazione; è vietato ogni contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti interessate. L'Organo di seconda istanza può incaricare la Procura Federale di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni.

8. Con il ricorso in seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo in prima istanza.

9. Il ricorso, previo pagamento a pena di inammissibilità della relativa tassa da parte del solo ricorrente, deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di ricezione del comunicato ufficiale, in cui è riportata la decisione dell'Organo di primo grado, **con le modalità di cui al precedente art. 39**; il ricorrente e le eventuali controparti possono chiedere di essere sentite, prendere visione dei documenti ufficiali ed estrarne copia a loro spese.

10. Il ricorso d'urgenza, previo pagamento della relativa tassa a pena di non ammissibilità dovrà essere inoltrato non oltre le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione telegrafica del provvedimento che si intende impugnare.

11. La Commissione Disciplinare Ricorsi, di norma, esamina i ricorsi nella settimana successiva a quella di presentazione degli stessi.

12. In caso di ricorso d'urgenza l'esame avverrà il primo venerdì successivo al giorno in cui è stato comunicato il provvedimento disciplinare.

13. Tale procedura d'urgenza è riservata alle società partecipanti ai campionati nazionali.

14. La Commissione Disciplinare Ricorsi delibera entro lo stesso giorno, dandone comunicazione telegrafica al ricorrente presso il domicilio da questo espressamente indicato.

Articolo 44

Ricorsi: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali che prevedono, al termine della fase regolare la disputa di play-off e/o play-out, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime **tre** giornate della fase regolare e per tutti i play-off e/o play-out in deroga a quanto previsto negli articoli **39** e **43** del presente Regolamento, se in contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.

2. Avverso le decisioni di prima istanza del Giudice Sportivo Nazionale relative all'omologazione delle gare ed ai provvedimenti di squalifica o inibizioni a carico dei tesserati, può essere presentato ricorso alla C.D.R.

3. Il ricorso deve essere depositato ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente, in Federazione entro le ore **11.00** del primo giorno successivo a quello della decisione impugnata, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa ed alla prova dell'avvenuta trasmissione di copia dello stesso alla Società controinteressata; non vi è obbligo di comunicazione del ricorso nel caso di provvedimenti di squalifiche o inibizione.

4. Il ricorso, ove previsto, deve essere comunicato alla Società controinteressata con invio di copia, a mezzo fax o equipollente, presso il recapito ufficiale.

5. La mancata allegazione al Ricorso della ricevuta di versamento della prescritta tassa e della prova della intervenuta trasmissione del Ricorso, se previsto, alla società controinteressata, determina l'inammissibilità del Ricorso stesso.

6. Le eventuali controdeduzioni devono essere depositate, ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente, in Federazione entro le ore **15.00** dello stesso giorno.

7. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di cui sopra, anche al ricorrente.

8. La Commissione Disciplinare Ricorsi esamina il giorno stesso il ricorso emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito Internet della Federazione (www.fig.it).
9. Le decisioni della Commissione Disciplinare Ricorsi sono inappellabili.
10. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Articolo 45

Ricorsi alla Corte d'Appello Federale

1. Avverso la delibera della Commissione Disciplinare Ricorsi quale giudice di primo grado, le Società, i tesserati ed il Procuratore Federale, limitatamente alle delibere per la formazione delle quali è stato parte, possono presentare ricorso alla Corte d'Appello Federale.
2. La procedura per i ricorsi alla Corte d'Appello Federale è quella prevista **negli artt. 43 e 44** del presente regolamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria Generale
Adriano Ruocco